



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO A CANONE FISSO DI SEI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL' ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L' OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO – CIG 7954586C04

**Il Dirigente
Settore Polizia Locale
(Avv. Paolo Perantoni)**

SETTORE POLIZIA LOCALE
Viale Fiume 8/A - 46100 Mantova
T. +39 0376/338864-338843
segreteria.comando@comune.mantova.gov.it
segreteriapolizialocale@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio riguarda il noleggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'assistenza tecnica relativa a sei rilevatori di infrazioni semaforiche (Art. 146, comma 3, C.d.S.), che devono essere installati nel territorio comunale nelle seguenti zone: n. 2 in corrispondenza dell'intersezione tra strada Circonvallazione Sud e Viale Pompilio, n. 1 in Piazzale di Porta Cerese, n. 2 in Via dei Toscani e n. 1 in Località Angeli.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal 01/09/2019.

L'importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente ad **€ 187.200,00 iva esclusa**.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad una proroga tecnica di mesi quattro nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Quindi, ai sensi dell'art 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto risulta stimato in **€ 218.400,00 oltre iva**.

Il servizio di cui sopra dovrà essere svolto nell'osservanza del presente capitolato e delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.

In considerazione della tipologia delle lavorazioni previste presso la sede del committente, non essendo emersi rischi da interferenza prevedibili con il personale dello stesso, non di prefigurano costi a ciò riconducibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

I rilevatori di infrazioni di cui all'Art. 1 dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Dovranno essere conformi e rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
- b) Dovranno essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento in modalità automatica (senza la presenza degli agenti di polizia stradale contestuale alla commissione dell'infrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia) ed essere conformi al campione ivi depositato, riportare indelebilmente il numero di matricola, gli estremi del decreto di omologazione ed il marchio del fabbricante; i certificati di omologazione dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Locale.
- c) Dovranno essere stati sottoposti con esito positivo, ove previste dalla normativa, alle verifiche di taratura iniziale e periodica e ai controlli periodici di funzionalità stabiliti dal costruttore ed i relativi certificati dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Locale.
- d) Dovranno essere installati su palo a margine della carreggiata, ancorati stabilmente al suolo nel rispetto della normativa vigente e funzionare senza spire induttive che richiedano interventi sul manto stradale.
- e) Dovranno poter essere rimossi per l'effettuazione delle verifiche iniziali e periodiche di taratura e per le attività manutentive, di revisione e di controllo.
- f) Dovranno essere in grado di rilevare le violazioni, singole o multiple, da parte dei veicoli che transitano anche in parallelo (sorpasso) o in successione a breve distanza, su tutte le corsie per senso di marcia di ciascuna carreggiata.
- g) Dovranno essere in grado di rilevare le violazioni 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in qualsiasi condizione meteorologica senza prescrizione alcuna, sia nelle ore diurne che notturne.
- h) Dovranno essere omologati per produrre le riprese fotografiche e/o i filmati in formato digitale, a colori (almeno nelle ore di luce), che inquadrino solo la parte posteriore del veicolo che ha commesso l'infrazione, criptati in modo tale da renderli non manomissibili.
- i) Dovranno consentire, se presenti, di oscurare o comunque rendere non riconoscibili tutte le persone raffigurate nel fotogramma e/o nel video e le targhe dei veicoli non interessati dall'accertamento.
- j) Dovranno essere in grado di individuare in modo inequivocabile, sia nelle ore notturne che nelle ore diurne, oltre al numero della targa posteriore, la sagoma del veicolo nei suoi elementi essenziali, mediante un sistema di illuminazione non abbagliante.
- k) Dovranno essere in grado di effettuare la lettura OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) delle targhe dei veicoli.
- l) Dovranno essere alimentati tramite rete elettrica.

m) Dovranno produrre almeno una doppia documentazione fotografica in formato digitale in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento. In aggiunta i rilevatori dovranno produrre un filmato in formato digitale, costituito da una ripresa video, secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica, unica e senza soluzione di continuità, che documenti l'intero passaggio del veicolo, la panoramica dell'intersezione, l'infrazione in questione, passando dall'inquadratura generale che comprenda anche la lanterna semaforica che regola l'attraversamento, all'inquadratura della targa del veicolo che incorre nell'infrazione. Tutti i fotogrammi o i filmati prodotti dal sistema dovranno contenere le seguenti informazioni minimali, anche in forma abbreviata: la località dell'infrazione, la via e la direzione o l'intersezione, la corsia di marcia, la data e l'ora esatta dell'infrazione (ore, minuti e secondi), il tempo in secondi trascorso dall'accensione della lanterna rossa.

n) Dovranno essere predisposti per entrare in funzione solo e soltanto dopo l'accensione della luce rossa del semaforo e per rilevare qualunque veicolo, a motore e dotato di targa, che prosegua la marcia.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

In aggiunta a quanto specificato agli articoli precedenti, la ditta affidataria del servizio dovrà inoltre:

a) realizzare un archivio digitale per la raccolta di tutte le potenziali infrazioni accertate dai rilevatori di controllo del passaggio con il rosso e la loro indicizzazione, con conservazione per almeno cinque anni, in un database relazionale, che dovrà essere allocato presso la sede del Comando di Polizia Locale ed accessibile all'Ente per la validazione, da parte del solo personale della Polizia Locale, delle infrazioni da sanzionare e da notificare.

Tutte le funzionalità rese disponibili dovranno essere accessibili dall'operatore di P.L. attraverso pagine web, mediante procedure di tipo userfriendly, ed essere richiamate mediante un comune browser commerciale.

Il collegamento tra l'archivio digitale e la periferia dovrà avvenire tramite linee di comunicazione opportunamente dimensionate, a totale carico dell'offerente, per l'intero periodo esecuzione del contratto. Tali linee dovranno collegare tra loro, in modalità protetta, al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati, le postazioni di rilevamento, l'archivio digitale e la postazione operatore situata presso il Comando di Polizia Locale.

Tutte le informazioni acquisite dalle postazioni periferiche di rilevamento (dati e immagini delle presunte infrazioni) dovranno essere trasmesse **automaticamente** all'archivio e qui essere rese disponibili per la validazione finale da parte del personale della Polizia Locale, che potrà accedere da remoto alle funzionalità del sistema, utilizzando la postazione operatore.

Mediante un collegamento con l'archivio digitale, il personale di P.L. dovrà poter validare direttamente le infrazioni e decidere quali delle infrazioni rilevate in periferia dovranno essere verbalizzate e quindi sanzionate. Questa procedura dovrà garantire al Comando di Polizia Locale l'accesso alle informazioni del sistema in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24.

Il personale incaricato della progettazione, della realizzazione e della manutenzione del sistema, dovrà possedere adeguate qualifiche e capacità in relazione al compito affidato.

b) Mettere a disposizione, con licenza d'uso, un software per la gestione delle potenziali infrazioni raccolte nell'archivio digitale di cui alla precedente lettera a), per la visura, l'elaborazione e la validazione delle immagini acquisite dai varchi periferici di controllo del passaggio con il semaforo rosso che sia in grado di interfacciarsi automaticamente con il software di gestione delle violazioni al C.d.S. "Concilia" della ditta Maggioli S.p.A., utilizzato dal Comando di P.L., in modo tale da permettere la generazione automatica dei verbali di contestazione.

Il modulo software di collegamento con lo strumento di rilevazione infrazioni dovrà pertanto permettere di acquisire con flusso dati **automatico** di interfacciamento tra sistemi applicativi

(senza pertanto l'ausilio di operazioni manuali di scambio dati tramite utilizzo di supporti di archiviazione dati), previa operazione di validazione delle violazioni, le infrazioni rilevate tramite l'apparecchiatura fornita in uso al Comune direttamente nel Modulo Concilia di MAGGIOLI SPA.

Lo scambio dati automatico dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo di canali di comunicazione sicuri con utilizzo di idonei protocolli di sicurezza.

Sarà compito della ditta appaltatrice contattare, prendere accordi, definire ed eseguire con la ditta Maggioli S.p.A. tutte le operazioni necessarie al fine di rendere possibile tale risultato, specificando che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico esclusivo della ditta appaltatrice stessa e che nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione precedente.

Il software dovrà basarsi su tecnologia WEB BASED utilizzabile tramite i più comuni browser di mercato (INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, SAFARI), con autenticazione dell'operatore, univocamente riconosciuto; dovrà inoltre catalogare le infrazioni rilevate dal sistema in base alle decisioni dell'organo accertatore e dovrà dare la possibilità di far visionare al trasgressore le immagini relative all'infrazione commessa.

Il sistema gestionale offerto dovrà garantire la possibilità di una corretta predisposizione di tutta la documentazione fotografica o video da presentare in caso di ricorso da parte del contravventore, con pieno valore ai fini probatori.

c) Mettere a disposizione le linee di trasmissione dati tra le periferiche di cui al precedente Articolo 1 e l'archivio digitale, allocato presso il Comando di Polizia Locale, con spese di gestione, canoni e manutenzione a proprio carico.

d) Installazione del software di gestione di cui alla precedente lettera b), garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria;

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In relazione a tutto quanto elencato agli articoli precedenti, l'offerta dovrà prevedere e comprendere nel prezzo l'esecuzione, da parte della ditta affidataria, delle seguenti attività:

a) Manutenzione preventiva, per tale intendendosi tutte quelle attività a carattere periodico che hanno l'obiettivo di mantenere i normali livelli dell'impianto e di tutti i componenti hardware e software, sia centrali che periferici, incluso l'archivio digitale allocato presso il Comando di Polizia Locale. Gli interventi di manutenzione preventiva in loco dovranno essere effettuati a cadenza almeno semestrale.

b) Tutte le attività manutentive e di assistenza dovranno essere compiute nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e, in particolare, quando effettuate sulla strada, la ditta affidataria del servizio dovrà curarsi di allestire cantieri in osservanza delle norme del C.d.S e del Regolamento di Esecuzione.

c) Verifica e taratura periodica annuale delle sei apparecchiature periferiche di controllo del passaggio col semaforo rosso e relativa certificazione, con rilascio delle relative certificazioni al Comando di Polizia Locale.

d) Attività di tele-diagnostica remota, con attivazione automatica delle attività manutentive in caso di guasto e servizio telefonico call center e web-call center di supporto, che assicuri un monitoraggio della funzionalità delle apparecchiature, oltre alla diagnosi di eventuali malfunzionamenti.

e) Messa a disposizione di un help desk, che garantisca assistenza tecnica, di tipo telefonico e via web, erogato tramite:

- una struttura di call center e di web-call center, in grado di ricevere le segnalazioni di guasto, tutti i giorni 24 ore su 24;

- un servizio di assistenza telefonica, attivo tutti i giorni lavorativi, con orario minimo dalle 8:00 alle 18:00, che garantisca per mezzo di tecnici qualificati il supporto specialistico necessario per la corretta gestione del sistema e per la risoluzione dei problemi hardware e software.

f) Raccolta delle potenziali infrazioni nell'archivio digitale e loro indicizzazione in un data base relazionale, per tale intendendosi:

- Acquisizione di tutte le immagini/filmati provenienti dai sei rilevatori e loro conservazione per almeno cinque anni.
- Effettuazione di tutte le operazioni necessarie per rendere le immagini e/o i filmati chiaramente intellegibili, quali, ad esempio, la regolazione dei livelli di luminosità, colore e contrasto.
- Raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati acquisiti come prova della violazione e validate dal Comando di Polizia Locale, con successiva elaborazione di un file in formato .csv, contenente i dati delle infrazioni necessari per l'importazione nel sistema gestionale "Concilia", al fine della loro verbalizzazione. Le immagini e/o i filmati dovranno essere automaticamente abbinati al relativo verbale e visualizzabili tramite il software "Concilia".
- Raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati scartati perché non costituenti prova di violazione (es: mezzi di soccorso in emergenza), da realizzare secondo le specifiche istruzioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Locale, con possibilità di essere comunque in ogni tempo acquisite per l'eventuale verbalizzazione.

g) Acquisizione e conservazione, secondo le modalità indicate alla precedente lettera f), anche di tutte le immagini detenute presso i database dell'archivio digitale. Tali immagini dovranno essere rese disponibili e visualizzabili mediante l'utilizzo del software di gestione, garantendo, altresì, anche in questo caso, la completa funzionalità di interfaccia con il software di gestione delle violazioni al CdS "Concilia" della ditta Maggioli S.p.A., utilizzato dal Comando di P.L..

h) Acquisizione e conservazione anche di tutti i dati di traffico detenuti presso l'archivio digitale della ditta attuale affidataria del servizio. Tali dati dovranno essere resi disponibili ed elaborabili mediante l'utilizzo del software di gestione o di altro messo gratuitamente a disposizione dalla ditta affidataria.

i) Attività di formazione per l'utilizzo del software di gestione rivolta agli operatori del Corpo di Polizia Locale.

j) La ditta appaltatrice inoltre dovrà farsi carico e garantire che le apparecchiature siano coperte da polizza assicurativa contro qualsiasi danno o atto vandalico per tutta la durata del contratto di locazione e fino all'eventuale disinstallazione e rimozione delle stesse.

l) La responsabilità per furti o atti vandalici e per i danni agli impianti è posta a carico della ditta appaltatrice, la quale provvederà alla rimessa in pristino degli stessi, con sostituzione delle eventuali apparecchiature entro 10 giorni dall'interruzione del servizio.

k) Installazione della segnaletica di preavviso ovvero integrazione e/o sostituzione di quella esistente, ove ritenuto necessario su insindacabile giudizio del Comando di Polizia Locale, nonché manutenzione ed eventuale ripristino della stessa per tutta la durata del contratto.

l) Effettuazione ogni altra opera e servizio connessi alle attività di cui sopra.

ART. 6 – TEMPI DI ATTIVAZIONE

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere reso disponibile nel rispetto dei seguenti tempi di attivazione e di intervento:

a) Installazione delle apparecchiature di cui all'Art. 1, realizzazione dell'archivio presso il Comando di Polizia Locale, installazione dei componenti hardware e software, nonché attivazione delle linee

dati oggetto dell'affidamento e realizzazione di ogni altra attività descritta nel presente capitolato: entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento.

b) Attività di formazione per l'utilizzo del software di gestione, rivolta agli operatori del Corpo di Polizia Locale: entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento.

c) Inizio effettivo del servizio, con espletamento di tutte le attività previste nel presente capitolato: entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna del servizio.

d) Servizio di manutenzione correttiva di tutti gli apparati, centrali e periferici:

- Intervento da remoto: entro 4 (quattro) ore lavorative dal guasto.
- Intervento in loco, ogni qualvolta si renda necessario: entro 24 (ventiquattro) ore dal guasto.
- Ripristino delle complete funzionalità: entro 12 (dodici) ore dall'inizio dell'intervento.

e) Acquisizione delle immagini raccolte dai sei rilevatori e loro messa a disposizione in favore del Comando di Polizia Locale per la visualizzazione e l'assegnazione: entro 4 (quattro) ore dall'evento.

f) Elaborazione delle immagini assegnate dal Comando di P.L. e loro messa a disposizione nel database relazionale: entro 24 (ventiquattro) ore dall'assegnazione.

g) Elaborazione del file .csv delle immagini validate dal Comando di P.L. come prova della violazione: entro 24 (ventiquattro) ore dalla validazione.

Il collaudo è inteso a verificare, a seguito del completamento di tutte le attività previste dal presente Capitolato, la conformità delle apparecchiature e del sistema hardware/software alle caratteristiche tecniche minime richieste, nonché alle caratteristiche offerte in sede di gara.

Del collaudo è redatto verbale scritto, alla presenza di un referente per l'affidatario e per l'Amministrazione e di altri soggetti eventualmente necessari a tale attività.

ART. 7 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo.

Il sopralluogo può essere effettuato, solo su esplicita richiesta del concorrente.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo segreteria.polizialocale@pec.comune.mantova.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo e si svolgerà in presenza di un Responsabile del Settore Polizia Locale.

ART. 8 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15.

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016.

ART. 10 – RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Vice Comandante Luigi Marcone.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Settore Polizia Locale – Viale Fiume 8/A – 46100 Mantova, **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA G2RQ4R.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte a del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia, nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e secondo lo schema approvato con D.M. d.M. 31/2018.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 24. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 13- PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

Senza esclusione alcuna di eventuali ulteriori conseguenze, per le violazioni di seguito indicate verranno applicate all'appaltatore le seguenti penalità:

- a) mancato rispetto dei tempi di installazione delle apparecchiature offerti in sede di gara, Euro 400 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato rispetto dei tempi di inizio effettivo del servizio, Euro 400 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo;
- c) mancato rispetto dei tempi di intervento, da remoto e in loco per interventi di manutenzione, offerti in sede di gara, Euro 50,00(cinquanta/00) per ogni ora di ritardo;
- d) mancato rispetto dei tempi di ripristino della completa funzionalità in caso di interruzione del servizio, se imputabile a carenze organizzative della ditta e non riconducibili a gravi ed imprevedibili impedimenti, Euro 50,00(cinquanta/00) per ogni ora di interruzione, a decorrere dallo scadere delle ventiquattro ore previste dal Capitolato.

ART. 14 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e smi e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni :

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore , al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 16 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento operante del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106-comma1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.

1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile e attivare a procedura di segnalazione all'Autorità di Vigilanza ANAC, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c) in caso di fallimento dell'impresa;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto o del credito;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento nell'appalto.
- h) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- i) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- l) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- m) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- n) violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto . Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review)

ART 21 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 –comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue :

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo

assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

ART. 22- ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, il servizio in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 24 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.

ART. 27- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

ART. 28 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla D.Lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.